

Le parole del soprintendente incontrano l'assenso di tutti i membri della Commissione i quali, ben conoscendo la località e le caratteristiche della stessa si rendono perfettamente conto di quanto sia urgente impedire qualsiasi manomissione della zona.

Il presidente infine considerato che il Colle di Santa Maria in Montebelluna sulla cui sommità si erge la bianca chiesa settecentesca, costituisce: A) con le sue pendici solcate dalle vecchie strade in dolce pendio, fiancheggiate dal verde dei prati e degli alberi, un quadro naturale di notevole bellezza e di rilevante importanza; B) anche sotto l'aspetto della conservazione dei luoghi caratteristici e connaturati alla storia ed alla tradizione dei paesi circostanti, a sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, propone il vincolo di tutela sulla chiesa di Santa Maria in Colle nel Comune di Montebelluna e per tutto il territorio circostante compreso entro il seguente perimetro:

est: da via Domenico Zucareda e via Augusto Serena;

sud: da via Paleoveneti e via Piazzetta;

ovest: il confine del foglio 1°, sezione F di Montebelluna;

nord: il confine del foglio 1°, sezione F di Montebelluna, la via Mercato Vecchio e via Zucareda.

La proposta del presidente viene approvata all'unanimità da tutti i membri della Commissione compreso il delegato del sindaco di Montebelluna.

(*Omissis*).

Alle ore 14 la seduta è tolta.

Il presidente: G. CACCIANIGA

Il segretario: A. BENVIGNU'

(5306)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1965.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Venezia Tessera.

IL MINISTRO

PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Considerato che occorre stabilire ai sensi dell'articolo 714-bis del Codice della navigazione, le direzioni di atterraggio sull'aeroporto civile di Venezia Tessera;

Decreta:

Articolo unico.

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-bis del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto aperto al traffico aereo commerciale internazionale di Venezia Tessera, come segue:

coordinate geografiche:

latitudine 45°30'00" nord;

longitudine 12°21'00" est;

quota s.l.m. centro aeroporto: m. 2,30;

quota dei tratti interessati dai piani di avvicinamento della pista principale e della pista sussidiaria:

lato N-E m. 2,00;

lato S-O m. 2,40;

lunghezza piste di atterraggio:

pista principale m. 2.700 direzione atterraggio 044°-224°;

pista sussidiaria m. 2.700 direzione atterraggio 044°-224°.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 luglio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

(5448)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1965.

Approvazione dei modelli dei verbali per l'esercizio dei compiti di verifica da parte dell'Ente nazionale prevenzione infortuni delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955 — norme per la prevenzione degli infortuni — concernenti rispettivamente le verifiche periodiche delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché degli impianti di messa a terra;

Visto l'art. 399 del precitato decreto presidenziale, relativo all'approvazione della documentazione relativa all'esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto ministeriale 12 settembre 1959, concernente l'attribuzione dei compiti e la determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto ministeriale 22 febbraio 1963 concernente modifiche nelle attribuzioni dei compiti stabilite con il precedente decreto ministeriale;

Considerata la necessità di modificare il decreto ministeriale 12 settembre 1959, limitatamente ai verbali di verifica periodica delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché degli impianti di messa a terra;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvati i modelli dei verbali di verifica periodica annessi al presente decreto, relativi ai controlli delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra, stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

